

Prot. 278/2021

Roma, 22 marzo 2021

Oggetto Certificati di origine *full digital* - Resoconto Open hearing ADM del 12 marzo 2021

Vi informiamo che in data 12 marzo 2021, come da convocazione, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (di seguito ADM) ha organizzato un *open hearing* dedicato alle nuove procedure per la richiesta e il rilascio dei certificati EUR1¹, EURMED² ed A.TR.³. Questo nuovo momento di confronto ha consentito di verificare l’efficacia delle soluzioni messe a punto nelle istruzioni operative rinvenibili presso il sito istituzionale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli: (https://www.adm.gov.it/portale/certificati/-/asset_publisher/HtVDzRCPDnG4/content/istruzioni-operative-per-la-richiesta-e-il-rilascio-dei-certificati-di-circolazione-eur1-atr-e-urmed?doAsGroupId=20182&refererPlid=6379263&controlPanelCategory=current_site_content).

L’ADM ha, innanzitutto, confermato la disponibilità delle funzionalità di richiesta e di rilascio del primo certificato EUR1 *full digital* per le merci destinate alla Confederazione Svizzera, ed ha illustrato i benefici che derivano dalla completa dematerializzazione di questo certificato.

Come noto, dal 28 ottobre 2020 l’ADM ha avviato la sperimentazione di nuove procedure di digitalizzazione delle richieste di emissione e del rilascio, attraverso AIDA, dei certificati di origine preferenziale EUR1, EUR.MED e ATR.

Nell’ormai consueto video-processo messo a disposizione dall’ADM, è stato chiarito come questa sperimentazione si proponga di superare le criticità connesse al perdurare

Si tratta di certificati che attestano l’origine preferenziale delle merci da determinati Paesi. L’EUR1 è un documento che attesta l’origine preferenziale comunitaria di merci destinate ad uno dei paesi extra-UE che godono di accordi preferenziali daziari con l’Unione Europea come Svizzera, Islanda, Norvegia, Turchia, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, ecc.. Viene rilasciato dalla Dogana tramite uno spedizioniere doganale. Permette al cliente di non pagare dazi all’importazione o di pagarli in misura ridotta.

Il certificato EUR-MED è il documento sull’origine preferenziale utilizzato dai paesi nell’ambito della “Convenzione Pan Euro Mediterranea”.

L’ATR, in particolare, è un certificato previsto dall’accordo Unione Europea / Turchia, emesso a richiesta dell’operatore per attestare che la merce descritta nel modulo è in libera circolazione. Viene utilizzato negli scambi tra l’Unione Europea e la Turchia e consente l’esenzione del pagamento del dazio. L’esenzione vale per le spedizioni dall’Unione Europea verso la Turchia ed anche dalla Turchia verso l’Unione Europea

dell'emergenza epidemiologica in corso, e di velocizzare i controlli tra i dati della dichiarazione doganale e quelli contenuti nella certificazione dell'origine delle merci.

Le problematiche emerse nel periodo di sperimentazione sono state risolte e le nuove istruzioni sono ora disponibili nel sito istituzionale dell'ADM al seguente link <https://www.adm.gov.it/portale/servizi-digitali/istruzioni-operative-per-la-richiesta-e-il-rilascio-di-certificati-di-circolazione-eur1-atr-e-eurmed>.

Per l'EUR 1 non c'è più alcun PDF da stampare con i dati del certificato che l'operatore potrà utilizzare sui propri sistemi informatici.

Per dare un'idea dello stato di implementazione del servizio di digitalizzazione si consideri che a febbraio 2021 sono stati richiesti:

- 31.650 certificati EUR 1;
- 257 certificati EUR.MED;
- 18.085 certificati A.TR.

Tra i Paesi di destinazione dell'EUR1 al 38,51% c'è la Svizzera.

A tale proposito, la sperimentazione avviata il 1° marzo in collaborazione con questo Paese ha consentito l'introduzione dell'EUR 1 *full digital* con grandi vantaggi per gli operatori economici; non è, infatti, più necessario né stampare il documento, né recarsi materialmente in dogana.

La nuova circolare prevede che dal 15 marzo la sperimentazione del certificato EUR 1 *full digital* sia estesa a tutti gli operatori che effettuano esportazioni con la Svizzera.

Le relative istruzioni sono riportate sul sito istituzionale ADM nella sezione “servizi digitali/Consultazione certificati”.

In particolare, la soluzione *full digital* semplifica radicalmente il processo per la richiesta, il rilascio ed il controllo del certificato EUR 1 e, inoltre, consente di acquisire i dati direttamente dalla dichiarazione doganale e generare un certificato digitale che ha la stessa validità giuridica dei certificati cartacei.

Più in dettaglio, nelle esportazioni di merce con la Svizzera, il certificato EUR 1 *full digital* funziona nel modo seguente:

- (i) l'operatore economico richiede il certificato nella fase di inoltro della dichiarazione doganale;
- (ii) il sistema AIDA genera il certificato digitale in PDF che potrà essere stampato su carta bianca (con *QR code* e *link* in chiaro per verifica dello stesso);
- (iii) il certificato viene presentato all'autorità doganale svizzera in allegato alla dichiarazione di importazione;
- (iv) il funzionario svizzero verifica l'autenticità e la validità del certificato, attraverso un'apposita funzione del Portale ADM e/o mediante lettura del *QR code*.

I prossimi passi dell'ADM saranno lo sviluppo di analoghe soluzioni *full digital* anche per i certificati A.TR ed EURMED e l'estensione della sperimentazione anche con altri Paesi.

Nel dibattito che ne è seguito, è stato segnalato che, se la prima fase dell'innovazione dell'EUR 1 con la prenotazione *on line* era già stata salutata positivamente, questa seconda fase di *full digital* ha comportato, non tanto e non solo, una semplificazione, ma un vero e proprio cambio di passo, nel senso che, finalmente, si sono riallineate due procedure che sono state disallineate per molti anni, ovvero, da una parte, il documento doganale (DAU) che già era un *full digital* da tempo e, dall'altra, un certificato d'origine che, per sua natura, era un prodotto del tutto analogico.

E' stato fatto rilevare che la questione dell'origine preferenziale ha varie sfaccettature, per cui si è correttamente portato avanti un percorso a *step* dove l'ultimo passaggio è stato quello del *full digital* che ha avuto il merito di risolvere la tematica della prevedimazione dei certificati, necessaria finora per evitare di andare ogni volta in dogana per vidimare il singolo certificato.

Un traguardo importante ottenuto con la digitalizzazione è stato quello che con i codici 31YY 29YY e 30YY si possono ora apportare delle integrazioni o modifiche ai certificati, cosa che sta a cuore a molti operatori e soprattutto alle aziende che contrattualizzano anche crediti documentali.

E' stata chiesta conferma che un'eventuale rettifica o invalidamento della dichiarazione doganale possa comportare automaticamente, a cascata, la rettifica o l'invalidamento del certificato digitale EUR 1 e, quindi, del relativo *QR code* che finalmente dematerializza il documento e quindi lo rende immediatamente disponibile in modalità sicura e tracciata agli interlocutori svizzeri o di futuri altri Paesi.

Sotto altro profilo, è stato chiesto, se da un punto di vista tecnologico ci sia la possibilità di fare *edit* e integrazioni anche su altri campi dell'EUR1, ad es. sul campo n. 8 dove c'è la descrizione del prodotto. Infine, gli operatori chiedono, da più parti se i progetti con Turchia e gli altri Paesi siano già a buon punto e quando si estenderà il *full digital* anche agli altri Paesi.

Per quanto riguarda la possibilità di modificare il campo relativo alla descrizione della merce, l'ADM ha replicato chiarendo che questa soluzione, che era già stata adottata per i certificati *non digital*, è stata voluta, anche per il *full digital*, proprio per consentire all'utente da remoto e attraverso il *format -xml*, di inserire le informazioni non presenti nella dichiarazione doganale; tutto ciò serve per essere quanto più conformi a quelli che sono gli accordi tra UE e gli altri Paesi firmatari.

In quest'ottica, e per rispondere allo stato di avanzamento del *full digital* con gli altri Paesi, in un successivo intervento l'Amministrazione ha chiarito che si stanno potando avanti varie attività per il mutuo riconoscimento delle certificazioni tra i vari Paesi firmatari degli accordi bi o plurilaterali e che, tra questi, la Turchia ha un ruolo particolare, proprio per il gran numero di ATR che vengono prodotti negli scambi con la stessa.

Nel corso del dibattito è stato segnalato che sul codice 26YY non può essere più inserito il numero del certificato EUR1 (eccezion fatta per gli EUR 1 con la Svizzera con cui il processo di implementazione è ormai completo), con il rischio di poter utilizzare fraudolentemente lo stesso certificato più volte, non essendoci alcun elemento che ne garantisca l'individualità.

Sul punto l'ADM ha replicato chiarendo che il numero di certificato cartaceo non è più necessario nella casella 44, così come non è mai stato richiesto di inserire il numero del certificato nella richiesta del certificato stesso. Avendo informatizzato il processo, infatti, si può risalire in maniera precisa al collegamento tra dichiarazione doganale e certificato. I certificati vengono numerati con un numero interno e, grazie a questo, sarà possibile poterli consultare attraverso servizi *web* aperti, a vantaggio di tutte le parti coinvolte nel processo (i.e. dichiarante, esportatori, ma anche altri soggetti, come ad es. i funzionari dei Paesi riceventi le merci, che hanno la possibilità di poter accedere alla banca dati). La richiesta di implementare questo dialogo attraverso *web services* è già all'esame, e a breve verrà rilasciato un programma in fase sperimentale.

Nel corso dell'ulteriore dibattito viene richiesto se sia possibile personalizzare i certificati EUR 1, in particolare, emettendoli in lingua inglese.

L'ADM ha risposto che la descrizione della merce può essere riportata anche in lingua inglese, ciò, del resto, era già previsto per la dichiarazione doganale e, quindi, la personalizzazione si potrà fare o intervenendo direttamente sulla dichiarazione doganale o, al momento del ricevimento del relativo *-xml*, modificandone il *wording* con l'integrazione delle informazioni non inserite nella dichiarazione doganale. Gli altri campi sono, invece informazioni di numero e codificate e quindi non è necessario "tradurle".

Viene, poi, fatto presente che alcune dogane richiedono ancora di inserire nei certificati anche i vecchi codici e nella bolla doganale anche la stampigliatura che attualmente arriva dalla tipografia, vanificando in questo modo l'attualità della normativa; si richiede, in proposito, di impartire alle dogane locali istruzioni univoche. L'ADM ne prende atto.

Nel corso del confronto è emersa la necessità, infine, di sapere se c'è un limite massimo di articoli che possono essere oggetto di certificazione. L'ADM ha specificato che non c'è più alcun limite, si arriva al limite di 40 articoli perché nella dichiarazione di esportazione è previsto questo come numero massimo, ma a fronte di un'unica dichiarazione di esportazione, con questo nuovo sistema si avrà la possibilità di richiedere plurimi certificati EUR 1 quanti sono gli articoli, e stamparli singolarmente.

L'ADM alla fine del dibattito ha ribadito l'invito ad inviare osservazioni scritte che saranno prese in considerazione, con tutta probabilità, in un documento dell'agenzia, anche sotto forma di risposte a FAQ.

A tale proposito siamo a richiederVi di volerci segnalare, entro il 24 marzo p.v., Vostre osservazioni e/o criticità in merito all'argomento trattato così da poterle rappresentare all'ADM con un documento congiunto.

ASSOCOSTIERI

Il Direttore Generale

Avv. Dario Soria